

D.R. di emanazione
Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE MEDICHE, MOTORIE E DEL BENESSERE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo ed il funzionamento del Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere, istituito con DR n.839 del 12/10/2023, in osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

2. Alla denominazione del Dipartimento posono essere aggiunte quella corrispondente in lingua inglese, "Department of Medical, Human Movement and Well-Being Sciences", nonché l'acronimo DiSMMeB, congiuntamente o disgiuntamente.

3. Nel presente Regolamento il Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere sarà denominato, per brevità, anche "Dipartimento".

ART. 2 COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere, in conformità all'art. 25 dello Statuto di Ateneo:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca e Terza Missione dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS) ed organizza e coordina l'attività didattica che ad essi è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, nonché le attività relative ai Master Universitari, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e altri corsi di formazione ed in particolare:
 - 1) propone l'istituzione dei CdS e dopo la relativa approvazione degli Organi Collegiali, ne affida in tutto o in parte l'organizzazione e la gestione alle Scuole Interdipartimentali;
 - 2) propone, coadiuvato dai Consigli dei CdS, con parere della Scuola Interdipartimentale, l'attivazione e la modifica dei CdS predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
 - 3) propone l'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
 - 4) promuove e cura iniziative didattiche, Master e Corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Direttore del corso e del Collegio dei Docenti;
 - 5) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- a) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
- b) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;

- c) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo relativa alla ricerca e alla didattica, comprensive dei fabbisogni di personale del Dipartimento;
- d) definisce i propri programmi di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica;
- e) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere e monitorare le procedure per il miglioramento continuo della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni degli organi centrali di Ateneo, del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità e in coerenza con il Manuale della Qualità di Ateneo;
- f) redige e/o aggiorna il piano strategico di Dipartimento in coerenza con il Piano strategico di Ateneo;
- g) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e del relativo Regolamento di Ateneo;
- h) ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di ateneo, può istituire con un altro o più dipartimenti dell'ateneo, o aderire, ad una struttura di raccordo denominata Scuola Interdipartimentale, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;
- i) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente;
- j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 3

AUTONOMIA AMMINISTRATIVO, GESTIONALE E CONTABILE

1. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
2. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto delle norme di legge, di Statuto, del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dei propri Regolamenti interni.
3. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.
4. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.
5. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, a cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

ART. 4

SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere ha sede in Napoli, via Medina 40, piani 1 e 4 (scala A). Le sue attività didattiche e scientifiche possono comunque svolgersi anche in ulteriori sedi dell'Ateneo o in quelle eventualmente oggetto di convenzione.
2. Il Direttore è responsabile dei locali assegnati al, o successivamente acquisiti dal Dipartimento e della relativa gestione. Resta fermo che, qualora sopravvengano esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può disporre diversamente di una parte dei locali.
3. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento.
4. Il Dipartimento può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, Didattici e di servizio, anche di natura interdipartimentale, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo. La gestione dei Laboratori è affidata ai Responsabili Scientifici ed, eventualmente, ai Responsabili Tecnici, nominati dal Consiglio di

Dipartimento. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano, inoltre, il Direttore del Dipartimento nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO

ART. 5 ORGANI E COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore di Dipartimento;
 - b) il Vicedirettore di Dipartimento, qualora nominato;
 - c) il Consiglio di Dipartimento;
 - d) la Giunta di Dipartimento, qualora istituita.
2. Presso ciascun Dipartimento è, altresì, istituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.
3. Il Dipartimento si avvale anche di altri organismi quali il Gruppo di Assicurazione della Qualità o altri Gruppi idonei a garantire i processi di monitoraggio e di valutazione del Dipartimento. Quest'ultimi sono nominati con decreto del Direttore.
4. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle Sezioni e se si ritiene opportuno, nel proprio ambito, Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio.
5. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
 - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
6. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dall'art. 26, comma 5, dello Statuto di Ateneo.

ART. 6 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, qualora istituita;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del Piano triennale di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica sulla base delle Linee Guida emanate dal PQA;
 - d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività Didattiche, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale, con riferimento alla programmazione del Dipartimento

- anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
- e) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale di laurea o delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
 - f) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, su sua delega, ne affida la nomina al Coordinatore del Consiglio di CdS, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - g) affida i compiti al personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - h) stipula i contratti e le convenzioni affidati al Dipartimento, nel pieno rispetto della normativa di Ateneo, previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
 - i) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, o affidati al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le diverse regole previste da specifici bandi di ricerca, previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
 - j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - k) predispone, con il supporto del Segretario amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della performance.
 - l) nei casi di necessità e urgenza, adotta con proprio decreto atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
 - m) formula le richieste di spazi, finanziamenti e personale necessari per la realizzazione dei programmi di Ricerca, di Terza Missione/Impatto Sociale e per lo svolgimento delle attività didattiche del Dipartimento;
 - n) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione dei fondi del Dipartimento;
 - o) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e dal Regolamento delle Spese in Economia;
 - p) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni;
 - q) propone al Rettore la nomina di un Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 7

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di Ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto vigente e dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale. Lo Statuto di Ateneo prevede quali componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca e ai Corsi di Studio attivati dal Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Direttore, con modalità e tempi stabiliti dall'art.7 del presente Regolamento; in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, la convocazione è disposta dal Decano del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dallo Statuto vigente.

4. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con gli organi e le strutture dell'Ateneo:
- a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso il sistema di autovalutazione ed il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
 - b) promuove l'attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - c) gestisce i fondi destinati alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame Ciclico;
 - e) recepisce le indicazioni contenute nella relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - f) propone la modifica, l'attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio e di specializzazione su impulso dei relativi Coordinatori, tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica;
 - g) approva entro la scadenza ministeriale prevista la scheda di progettazione dei Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento;
 - h) propone, congiuntamente con almeno un altro Dipartimento, l'attivazione di una Scuola Interdipartimentale. Propone, altresì, l'afferenza ad una Scuola Interdipartimentale già esistente, alla quale affidare parte o tutti i propri Corsi di Studio, o il distacco da essa. Formula, infine, la proposta di afferenza a più Scuole Interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri Corsi di studio, qualora, il Dipartimento comprenda più aree disciplinari;
 - i) propone l'attivazione di Master di I e II livello e di attività di alta formazione, quali corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici regolamenti e delle Linee guida di Ateneo;
 - j) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dello stato dei requisiti medesimi.
 - k) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di CdS, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - l) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, per i Corsi di Studio di propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun CdS;
 - m) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del budget di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico-professionale nonché di Studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
 - n) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;
 - o) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e Laboratori a cui si è fatto riferimento nell'art. 4 del presente Regolamento; delibera, altresì, su proposta del Direttore, la costituzione di gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
 - p) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;
 - q) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;
 - r) approva il *budget* di funzionamento preventivo e il relativo consuntivo;

- s) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati
- t) approva la proposta del piano triennale di sviluppo della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale e della Didattica.
- u) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento;
- v) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del Segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della performance. Siffatta relazione verrà inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
- w) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
- x) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

ART. 8

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Direttore in tempo utile, almeno una volta ogni due mesi, con possibilità di convocazioni straordinarie.

2. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatta salva l'adozione di delibere su specifiche materie, sancite nello Statuto di Ateneo, dove il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.

3. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario amministrativo, apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto. Il verbale viene portato all'attenzione del Consiglio nella seduta successiva per la presa d'atto.

4. Tutti i componenti del Consiglio concorrono all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.

5. L'ordine del giorno delle riunioni, contenuto nella convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, l'ordine del giorno può essere integrato con ulteriori punti di discussione, entro le ventiquattro ore precedenti la seduta.

6. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

7. Per l'adozione di delibere inerenti l'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 9

GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento, qualora presente, è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore. Essa deve essere convocata almeno tre giorni effettivi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza.

4. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del budget di Dipartimento, la proposta di chiamata di professori o ricercatori a tempo determinato e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.

ART. 10

COMPONENTI E MODALITÀ D'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NELLA GIUNTA

1. Le rappresentanze, di cui al precedente articolo, sono fissate in numero non inferiore a 4 e non superiore a 8. Occorre garantire un'equilibrata proporzione tra i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo.

2. Il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento elegge i propri rappresentanti in apposita assemblea convocata, con le stesse regole di convocazione fissate per gli altri organi del Dipartimento, dal Segretario amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui che verrà votato dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.

3. L'elezione della Giunta avviene secondo le seguenti modalità nell'ambito delle relative rappresentanze. Il Direttore di Dipartimento convoca di norma entro 15 giorni dalla costituzione del Consiglio apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere, indicando orari differiti per il personale di I, II fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale almeno 10 giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale potranno essere presentate dagli interessati eventuali candidature. Le assemblee così costituite eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti. In caso di parità di voti ricevuti, risulterà eletto il candidato più anziano nel ruolo. In mancanza di eletti, il Direttore provvede alla indizione di nuova consultazione elettorale.

4. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

ART. 11

SEZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Le Sezioni, qualora presenti, sono Unità Organizzative di ricerca del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa.

2. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori interessati a farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare la proposta di istituire nuove ed ulteriori Sezioni, corredate da apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo, il Rettore con proprio decreto istituisce le Sezioni del Dipartimento. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni professore o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.

3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica, didattica ed assistenziale delle Sezioni, nonché dell'attività amministrativa svolta su delega del Direttore, è affidata al Coordinatore di Sezione, designato, tra i professori di I o di II fascia, dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico della Sezione e nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento.

4. (Per le Strutture di Area Medica). Qualora la Sezione dipartimentale universitaria coincida con l'unità operativa assistenziale, il responsabile è, di norma, individuato nel Direttore della Struttura complessa, fino all'adozione di una diversa regolamentazione. Si applicano, per quanto compatibili con la legislazione universitaria, le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti e convenzioni in materia ospedaliera e sanitaria, con i relativi diritti e doveri speciali.

ART. 12

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli dei Corsi di Studio.

2. Essi gestiscono e sono responsabili dei Corsi di Studio ad esso assegnati, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.

ART. 13

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:

a) un docente per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento e, nel caso di Corso di Studio magistrale a ciclo unico, due docenti;

b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla struttura didattica, con rappresentanza diretta per ciascun Corso di Studio.

3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di Corso di Studio, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di Corso di Studio, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate.

4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, su proposta del Direttore di Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio e il Consiglio di Dipartimento.

6. La Commissione dura in carica per due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per Corso di Studio, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un corso, fermo restando la presa d'atto dei lavori da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il

miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico e, per conoscenza, al Presidio di Qualità e ai Presidenti delle Scuole interdipartimentali competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale relazione è contestualmente discussa dai consigli di Dipartimento e dei Corsi di Studio, nonché nei consigli delle Scuole interdipartimentali competenti.

ART. 14

GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. 1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, come indicato nel vigente Manuale di Assicurazione della Qualità. In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:

- a) nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
- b) nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca, e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
- c) nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca, e Terza Missione/Impatto Sociale.

2. I membri del Gruppo vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il rappresentante del Dipartimento nel Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge nel proprio ambito il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 15

ALTRE STRUTTURE

Il Dipartimento può istituire, con apposita delibera del Consiglio, Laboratori di Ricerca, Didattici o di Servizio, previa comunicazione all'Amministrazione dell'Ateneo e autorizzazione da parte degli organi di governo. Tali Laboratori sono finalizzati a fornire un adeguato supporto alle attività di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale, all'espletamento dei servizi conto terzi, alla Didattica e alle attività assistenziali.

ART. 16

LABORATORI

1. Ogni Laboratorio, nel rispetto della normativa specifica in materia, ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche scientifiche e tecniche di conduzione delle attività, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, i Laboratori di Servizio sono precipuamente dedicati ad attività di interesse generale dei componenti di Dipartimento e/o ad attività in convenzione con Enti esterni.

2. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.
3. I Laboratori possono avere anche natura interdipartimentale.
4. Nell'ambito delle finalità del Dipartimento, ciascun Laboratorio può espletare attività anche diverse rispetto a quella principale (Ricerca, Didattica o Servizio) per la quale è stato istituito.
5. Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi, ogni Laboratorio deve fare riferimento anche allo specifico Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi.

6. Al fine di un adeguato funzionamento dei Laboratori, il Direttore del Dipartimento affida la loro gestione ai Responsabili scientifici e, eventualmente, ai Responsabili tecnici: i responsabili tecnici coordinano le attività e eventualmente il personale dei laboratori, sotto la supervisione dei responsabili scientifici, da

individuare tra il personale docente e ricercatore, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.

7. I Responsabili Scientifici e i Responsabili Tecnici dei Laboratori sono nominati dal Consiglio di Dipartimento.

8. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano, inoltre, il Direttore del Dipartimento nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.

9. L'accesso al Laboratorio è consentito a: a) personale docente, ricercatori e personale a contratto; b) dottorandi, specializzandi, tirocinanti; c) studenti regolarmente iscritti; d) eventuali altri collaboratori dei docenti del Dipartimento. Tutti gli utilizzatori del Laboratorio dovranno fare richiesta di accesso al Responsabile del Laboratorio, il quale verifica preliminarmente il rispetto delle normative di sicurezza in merito e può concedere tale autorizzazione solo successivamente.

10. Il personale tecnico del Dipartimento può accedere per gli interventi relativi alla sicurezza, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti tecnici presenti, previa informativa al Responsabile del Laboratorio.

11. L'accesso al Laboratorio può tra l'altro prevedere il rilascio della necessaria autorizzazione previa compilazione di un apposito modulo firmato dal docente richiedente o, se del caso, dalla persona richiedente (utilizzatore) oltre che dal docente di riferimento con cui il richiedente collabora.

12. Per le attività didattiche la richiesta per gli studenti va fatta dal docente del corso. Il modulo dovrà essere controfirmato per autorizzazione dal responsabile del Laboratorio dove verrà svolta la ricerca, l'attività didattica o di servizio.

ART. 17

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi membri ed entra in vigore dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra quindici e quarantacinque giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

ART 18

RINVII NORMATIVI

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti. In particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti generali di questo Ateneo.

ALLEGATI al Regolamento del Dipartimento delle Scienze Mediche, Motorie e del Benessere

Allegato A.

Elenco degli SSD e GSD afferenti e di interesse al 31.12.2025

Al DiSMMMeB sono presenti 25 SSD e 22 GSD, all'interno di 6 aree CUN differenti (05, 06, 10, 11, 12, 13)

SSD	GSD
BIOS-06/A	05/BIOS-06
BIOS-07/A	05/BIOS-07
BIOS-10/A	05/BIOS-10
BIOS-12/A	05/BIOS-12
MEDF-01/A	06/MEDF-01
MEDF-01/B	06/MEDF-01
MEDS-02/A	06/MEDS-02
MEDS-12/A	06/MEDS-12
MEDS-20/A	06/MEDS-20
MEDS-22/A	06/MEDS-22
MEDS-24/B	06/MEDS-24
MEDS-24/C	06/MEDS-24
ANGL-01/C	10/ANGL-01
PAED-01/A	11/PAED-01
PAED-02/A	11/PAED-02
PAED-02/B	11/PAED-02
PSIC-01/B	11/PSIC-01
PSIC-03/A	11/PSIC-03
GIUR-01/A	12/GIUR-01
GIUR-06/A	12/GIUR-06
ECON-01/A	13/ECON-01
ECON-04/A	13/ECON-04
ECON-06/A	13/ECON-06
ECON-07/A	13/ECON-07
ECON-08/A	13/ECON-08

Allegato B.

Offerta formativa al 31.12.2025

B.1 Elenco corsi di studio

L'attuale offerta didattica del DiSMMMeB prevede:

Corsi di Studio Triennali in:

- Scienze Motorie (L-22, 180 CFU; sede di Napoli <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-triennale/scienze-motorie/>; sede di Caivano <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-triennale/scienze-motorie-sede-di-caivano/>);
- Infermieristica (Corso Interateneo L-SNT1, 180 CFU; <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-triennale/infermieristica/>);

Corsi di Studio Magistrali in:

- Scienze Motorie per la Prevenzione ed il Benessere (LM-67, 120 CFU; <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-magistrale/scienze-motorie-per-la-prevenzione-ed-il-benessere/>);

- Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie (Interclasse LM-47/LM-68, 120 CFU; <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-magistrale/scienze-e-management-dello-sport-e-delle-attivita-motorie/>);
- Coordinamento dei Servizi Educativi e Tecnologie per l’Inclusione” (CSE&TIC), (Corso Interateneo e Interclasse LM-50/LM-93, 120 CFU; <https://orienta.uniparthenope.it/laurea-magistrale/progettazione-servizi-educativi-formativi/>);

Corsi di Studio Magistrali a ciclo unico:

- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) con sede presso il DiSMMeB (<https://orienta.uniparthenope.it/medicina-chirurgia/>)
- Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “L. Vanvitelli”, con sede presso la struttura sanitari Pineta Grande Hospital, Castel Volturno (CE). (<https://www.dipmdsmco.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/medicina-e-chirurgia>)

B.2 Elenco corsi di Dottorato

Al DiSMMeB è presente un corso di Dottorato industriale in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” (<https://www.uniparthenope.it/PHD/scienze-delle-attivita-motorie-sportive>)

B.3 Elenco corsi di Master

Al DiSMMeB non sono attualmente presenti corsi di Master

Allegato C.

Elenco dei Laboratori al 31.12.2025

Una parte delle attività di Ricerca del DiSMMeB viene svolta anche in convenzione (vedi sez 1.5) con altri enti di Ricerca pubblici e privati dell’area metropolitana di Napoli o extra regionali (anche internazionali), che prevedono il libero scambio di Personale Docente e Ricercatori. Queste strutture, che si contraddistinguono per l’elevato valore scientifico dei progetti condotti e per la dotazione di attrezzature scientifiche di notevole impatto tecnologico, sono di seguito elencate:

- Laboratorio di Analisi del Movimento (MotionLab);
- Laboratorio di Longevità in Buona Salute è una piattaforma presente presso il CEINGE Biotecnologie Avanzate “F.Salvatore” di Napoli in base ad un accordo di ricerca stipulato tra la struttura e l’Università “Parthenope”;
- Laboratorio ESACT (Esercizio Fisico e/o Sportivo Adattato, promozione di corretti stili di vita e di integrazione sociale e territoriale);
- Laboratorio RE-SET (Research, Education and Studies on Embodied Transdisciplinary teaching).